

Finisce davanti alla Consulta la soppressione dell'abuso d'ufficio

Diritto penale

Dopo un mese di attuazione accolta per la prima volta la questione di legittimità

Il rinvio alla Corte deciso dal tribunale di Firenze: passa la tesi di parte civile

Giovanni Negri

È bastato un mese di applicazione e la soppressione dell'abuso d'ufficio è finita alla Corte costituzionale. Il tribunale di Firenze ha infatti considerata ieri non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dall'avvocato di parte civile Manlio Morcella nel procedimento che vede imputata, tra gli altri, anche una magistrata, ex procuratore aggiunto

a Perugia. Giudizio sospeso quindi, in attesa del verdetto della Consulta. Tra pochi giorni, il 7 ottobre, peraltro si pronuncerà anche il tribunale di Reggio Emilia su un'analoga richiesta sollevata dalla Procura locale nel contesto del "caso Bibbiano".

Intanto ieri i giudici fiorentini hanno espresso una prima valutazione sulla rilevanza dei profili di frizione costituzionale sollevati dalla difesa. Nel mirino in particolare la tensione con gli accordi internazionali, l'articolo 19 della Convenzione di Merida e l'articolo 31 di quella di Vienna sul diritto dei trattati, in relazione agli articoli 11 e 117 della Costituzione.

Più nel dettaglio, la convenzione di Merida, firmata nel 2003 e recepita nel nostro Paese nel 2009, ha attribuito agli Stati firmatari l'obbligo di attribuire natura penale a una pluralità di condotte legate alla corruzione. A venire valorizzato dalla legge del 2009, la n. 116, all'articolo 7 quarto

comma, è poi l'assunzione in ambito internazionale di un obbligo preciso: «Ciascuno Stato si adopera, conformemente ai principali fondamentali del proprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti d'interesse».

In questo senso, appare in contrasto con i vincoli assunti la condotta di uno Stato che, pur avendo nel proprio ordinamento penale il reato di abuso d'ufficio, decide invece di cancellarlo. Dalla convenzione invece arriva un'apertura all'adozione di misure più stringenti di quelle già in vigore al momento dell'adesione da parte degli Stati; difficile invece sostenere che la cancel-

lazione sia coerente con la conservazione di standard minimi di contrasto alla corruzione, come intesi dalla Convenzione.

Su questo punto, il ministero della Giustizia, anche in sede europea, ha invece valorizzato l'estensione e diversità delle norme che, nel nostro diritto penale, combattono la corruzione. Da ultimo, ma è suonata un po' come una corsa ai ripari preventiva rispetto a possibili contestazioni, è stata introdotta nell'ambito del decreto carceri la fattispecie del peculato per distrazione.

Sulla violazione dell'articolo 31 della convenzione di Vienna, la memoria di parte civile sottolinea la necessità di interpretare i trattati secondo buona fede e in base al senso comune da attribuire ai suoi termini. In questo senso, l'infrazione sarebbe allo spirito della convenzione di Merida e alla necessità di ampio contrasto alla corruzione.



Cruciali i profili di contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Merida